

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2013, n. 85.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO  
2013, N. 54

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al com-

ma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, Vice Ministro»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.

1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è soppresso».

All'articolo 4:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché delle competenti Commissioni parlamentari»;


al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnova-



ti fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma».

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1012):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro dell'economia e finanze (SACCOMANNI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI) in data 21 maggio 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite VI (FINANZE) e XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO), in sede referente, il 22 maggio 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite VI e XI il 28 maggio 2013; il 4, 6, 11 e 12 giugno 2013.

Esaminato in Aula il 17 giugno 2013 e approvato il 18 giugno 2013.

*Senato della Repubblica* (atto n. 843):

Assegnato alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (FINANZE) e 11<sup>a</sup> (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) il 19 giugno 2013 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 giugno 2013.

Esaminato dalle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, in sede referente, il 26 giugno 2013; il 2 e 11 luglio 2013.

Esaminato in Aula il 10 e 16 luglio 2013 e approvato il 17 luglio 2013.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

**13G00128**

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 luglio 2013.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria);

Visto che, con nota del 23 maggio 2013, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Michela Fabio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

